



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte, vista la proposta di accordo presentata dal ricorrente **De Rose Rocco e Sangineto Salvata Maria**, con il patrocinio dell'avv. Linda Cribari;

esaminata la relazione particolareggiata del professionista nominato con funzioni di OCC dott. Emiliano Capano;

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo i ricorrenti residenti in Torano Castello (CS), alla Via Orrico, 12;
- non essere i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta *prima facie* la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento integrale, oltre che del creditore prededucibile professionista OCC (il legale ha rinunciato al compenso), dei due creditori BCC privilegiato ipotecario e Agenzia Entrate Riscossione Provincia di Cosenza;



Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Mutuo Ipotecario immobiliare del 11/11/2009 (Privilegiato_immobiliare)	1 - BCC GESTIONE CREDITI S.P.A.	98.768,03	0,00	120	31/08/2020	823,07
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	2 - agenzia entrate riscossione per la provincia di cosenza	4.060,76	0,00	120	31/08/2020	33,84

- durata complessiva in 120 rate (10 anni), a partire dal mese di agosto 2020;

ritenuta *prima facie*, ai fini di una delibazione sommaria prodromica alla fissazione di udienza, e fatte salve ulteriori valutazioni che possono essere fatte in corso di procedura, che possa procedersi alla fissazione di udienza, con precisazione che le chances di omologa saranno dipendenti dalle precisazioni e rimodulazioni che verranno fornire in relazione ai seguenti profili, anche alla luce di eventuali osservazioni che saranno svolte dai creditori;

- (I) considerato anzitutto che permangono dubbi in relazione al profilo della meritevolezza, profilo che deve essere adeguatamente approfondito costituente tratto caratterizzante rispetto all'accordo, che tuttavia è subordinato al voto dei creditori, a differenza del piano;

considerato infatti che:

- l'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorquando precisa che "il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali";
- il professionista OCC, a seguito delle integrazioni richieste, ritiene sussistere il requisito ravvisando la genesi del sovraindebitamento
 - o nel minor reddito percepito nel corso degli anni, stante la perdita di una stabile occupazione e al bisogno di far fronte alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
 - o nella circostanza che i ricorrenti non hanno, negli anni successivi, fatto ulteriore accesso al credito;
 - o nei tentativi, di ottenimento di accordo stragiudiziale col creditore principale, finalizzato all'ottenimento di un piano di rimodulazione del mutuo
 - o nell'assenza di eventuali atti di disposizione del debitore negli ultimi cinque anni;
- dalle precisazioni svolte dal professionista OCC sembrerebbe che sia stato dall'Istituto mutuante concesso un piano di rientro, ma sia stato successivamente revocato poiché non mantenuto, e tale circostanza appare elemento semmai contrario all'affidabilità dei ricorrenti;

precisato che, nondimeno, tale profilo (che pure richiede precisazioni da parte del ricorrente) potrebbe non essere dirimente in presenza di adeguati riscontri per quelli che seguono;

- (II) rilevato che nel piano proposto, al soddisfacimento integrale dei crediti di cui alla sorte capitale si contrappone il mancato riconoscimento di alcuna somma a titolo di interessi, come evincibile dallo schema di pagamenti relativo al primo anno (e medesimo anche per i successivi, vds. pag. 26 relazione OCC):



			2078
Debito	Mutuo ipotecario immobiliare del 11/11/2009 (Privilegiato_immobiliare)	CAPITALE	9.876,84
Creditore	1 - BCC GESTIONE CREDITI S.P.A.	INTERESSI	0,00
Debito da consolidare	98.768,03	TOTALE RATA	9.876,84
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	406,08
Creditore	2 - agenzia entrate riscossione per la provincia di cosenza	INTERESSI	0,00
Debito da consolidare	4.060,76	TOTALE RATA	406,08

richiamate a riguardo le Linee Guida del 3.10.2018 di questo Ufficio, le quali –in ricognizione delle previsioni della l.3/2012 e del codice civile, prevedono che:

“ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c..

La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per l’accordo di composizione della crisi coincide con la pubblicità del giudice delegato che fissa l’udienza per l’omologazione (art. 10, co 2, lettera c, l. 3/2012), per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012)”

e auspicato dunque che il piano del consumatore debba necessariamente, tenere in considerazione quanto rilevato, a prescindere dalla percentuale di soddisfacimento che il ricorrente vorrà riconoscere alla voce interessi;

(III) ritenuto inoltre opportuno che il professionista valuti con il professionista OCC la sostenibilità di un piano dalla durata ridotta, quantomeno ad anni 8-9 (84-96 rate) tenuto conto che:

a. la giurisprudenza della Suprema Corte che a Sezioni Unite nel 2013 –e dunque in data precedente a quella di deposito della proposta- (cfr. Cass. Sez Un. 1521/2013) ha ritenuto che la proposta di accordo/piano devono dipanarsi in un lasso di tempo ragionevole;

b. le prime Linee Guida di questo Tribunale, del giugno 2017 –e quindi anteriori rispetto al deposito della relazione dell’OCC, di 1 mese successiva- che prevedevano “un tempo massimo di ora 3 ora 5 ora 7 anni”;

c. soprattutto, le successive linee guida dell’Ufficio procedure concorsuali ed esecutive di questo Tribunale, pubblicate nel mese di ottobre 2018 –e quindi antecedenti alla data di deposito della relazione in esame- le quali indicano (vds. punto 5.C) *in massimo 3-5 anni la durata congrua, ed in 7 anni la durata massima ragionevole del piano/proposta, salva la possibilità di valutare le specificità del caso concreto, con il limite tendenzialmente inderogabile dei 10 anni di dilazione;*

e considerato che il mutuo privilegiato prevedeva la conclusione dei pagamenti nel 2028 (quindi fra 8 anni) né i ricorrenti possono spendere la circostanza di non essere decaduti dal beneficio del termine;

ritenuto quindi che, alla luce delle Linee Guida del Tribunale e delle peculiarità della fattispecie, il piano dovrebbe essere contenuto in una durata di otto anni, spingendosi in presenza di giusti motivi a nove anni, e non oltre;



- (IV) ritenuto nondimeno che il piano debba essere attualizzato con la debitoria attuale, e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza;

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- a. *“Ai sensi dell’art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;”*
- b. *“La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall’accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l’ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell’udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.*

rilevato invece non esservi rilievi da compiere in relazione alla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria nonché rispetto all’individuazione delle somme necessarie per il sostentamento del nucleo familiare;

ritenuto opportuno quindi concedere termine:

- al ricorrente affinché prenda posizione in relazione al profilo **sub. I**, motivando adeguatamente;
- al professionista con funzione di OCC affinché provveda, prima di depositare il piano e mandarlo in pubblicazione, a rimodularlo, d’intesa con il ricorrente, auspicabilmente in relazione ai punti **sub. II** (riconoscimento interessi), **III** (durata) e **IV** (attualizzazione debitoria complessivo), prima di depositarlo e mandarlo in pubblicazione, con diminuzione della durata, al massimo in 9 anni;

precisato che in ipotesi il ricorrente ritenesse di non apportare modifiche (o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche) suggerite al punto III, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all’udienza sotto indicata, mentre l’attualizzazione di cui al punto IV e il riconoscimento di cui al punto II dovranno necessariamente fornire compiute per avere chances di omologa;

precisato che in ipotesi di omologa, il termine di durata indicato nel piano verrà fatto decorrere a partire dal mese di giugno 2020, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all’omologa (per un numero pari a quelle decorrenti a ritroso fino a giugno 2020, e quindi presumibilmente 4-5) il ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, depositato diversi mesi prima del presente provvedimento;

ritenuto opportuno accogliere l’istanza della ricorrente di disporre, sotto pena di nullità, l’impossibilità di inizio o prosecuzione di procedure cautelari e esecutive, ritenuto che il vaglio -rimesso al Giudice nelle procedure di piano del consumatore- debba essere positivamente superato, e fatta salva l’automatica venuta meno del presente provvedimento in sede deliberativa in ipotesi di mancata omologa del piano;



considerato in particolare che viene chiesta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 199/2018 in relazione alla quale è stata fornita evidenza dello stato, con avvenuta delega delle operazioni di vendita e effettuazione da parte del professionista delegato e custode del primo accesso in data 25.01.2020;

visto l'art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, a norma del quale "il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti" con precisazione che il termine si considera attualmente soggetto a sospensione, come previsto dalla attuale normativa vigente in materia di emergenza Covid-19;

ritenuto opportuno inoltre che il professionista OCC dia evidenza, entro 6 giorni prima dell'udienza, di eventuali osservazioni pervenute dai creditori che, pur non costituendosi, abbiano inteso far pervenire riscontro rispetto al piano al professionista;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista depositare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, aumentato di altri giorni 10, per complessivi 25, termine attualmente soggetto a sospensione, proposta integrata con le rimodulazioni di cui ai punti II, III e IV;

CONCEDE

medesimo termine al ricorrente per depositare nota in relazione al profilo suindicato sub. I, che sarà insieme ai precedenti sub.II, III e IV- oggetto di esame da parte del Giudice in vista dell'udienza, oltre che di eventuali creditori interessati a partecipare alla stessa;

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **15 ottobre 2020 ore 11:10;**

ORDINA

che la proposta -per come precisata ed aggiornata/rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 12 luglio 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 12 luglio 2020.

che il professionista dott. Emiliano Capano si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito entro il 25 luglio 2020;

che il professionista dott. Emiliano Capano dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 9 ottobre 2020

Si comunichi a cura della cancelleria al professionista con funzioni di OCC (dott. Emiliano Capano) e al ricorrente (Avv. Linda Cribari).

Cosenza, 21 aprile 2020

Il Giudice
dott. Giorgio Previte

